

**REGOLAMENTO (CE) N. 2754/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 822/1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità ai fini di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 822/1999 della Commissione, del 20 aprile 1999, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità ai fini di aiuto alimentare ⁽³⁾, ha previsto la vendita di prodotti d'intervento per aiuti alimentari. L'ente caritativo a cui erano destinati i prodotti trasformati ha manifestato l'intenzione di distribuirli in taluni paesi terzi. Tuttavia, difficoltà a livello locale hanno impedito finora tale distribuzione. Allo scopo di accordare il tempo necessario per superare queste difficoltà, è necessario prorogare il periodo di validità dei titoli di esportazione per le merci in causa;

- (2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 822/1999 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione ^(*), il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati per i prodotti elaborati a norma del presente regolamento è di dodici mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ^(**).

^(*) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

^(**) GU L 331 del 2.12.1998, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 22 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1997, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 104 del 21.4.1999, pag. 9.